

TAVOLO NAZIONALE AFFIDO

*Tavolo di lavoro delle associazioni nazionali
e delle reti nazionali e regionali di famiglia affidatarie*

I legami che continuano: affido familiare e oltre

Il Tavolo Nazionale Affidato, si configura come un organismo di “racordo” tra le associazioni nazionali e le reti nazionali e regionali che in Italia si occupano di affidamento familiare.

E' uno "spazio stabile" di lavoro e di confronto tra 14 realtà nazionali e regionali, già impegnate da anni in percorsi di riflessione comune sulla tutela del diritto dei minori alla famiglia. A partire da una "base comune" di riferimento che è costituita dal documento "10 punti per rilanciare l'affidamento familiare in Italia" elaborato nell'autunno 2010, il Tavolo ha successivamente elaborato riflessioni e attivato confronti istituzionali su molti temi inerenti all'affido familiare.

Anche il tema della continuità degli affetti ha trovato riscontro in un articolato documento che è stato elaborato a Giugno del 2012.

Il tavolo non ha per scelta un portavoce, ma ad ogni occasione/appuntamento a cui il Tavolo è invitato, viene indicato una o due persone che portino un contributo di riflessione condiviso su quel tema.

Entriamo quindi nel tema : i legami nell'affido familiare

Inizierei provando sinteticamente ad analizzare il termine **Legame**

Enciclopedia Treccani lo definisce come un “*Vincolo di natura morale, affettiva*”

Un'altra definizione ne parla come un “*Rapporto o vincolo affettivo, che comporta reciproca fedeltà,*”

E' un aspetto interessante la Fedeltà” perché entrano in gioco questioni come l'attaccamento, e il rispetto di patti e di promesse. E' già qualcosa di più che un qualcosa che tiene insieme.

Ma se guardiamo nel mondo della chimica, il **Legame** è definito come “*l'insieme delle forze che si stabiliscono fra atomi (di specie diversa o anche identici) in grado di consentire la formazione delle molecole .*”

Una lettura nuova.

Il legame come una **forza generativa**, in grado di dare origine a qualcosa di **altro**.

Nell'affido familiare tra la famiglia e il bambino si instaura una “*condivisione diretta*” della vita dell'**altro** . La persona che condivide la vita, “si fa” l'altro cioè l'altro entra dentro di te per cui tu non sei più quello di prima, ma come componente del tuo essere c'è l'altro.

Questo far entrare l'altro dentro di te non toglie nulla alla tua originalità, anzi la accentua, la sviluppa e la fa crescere. L'altro che entra dentro di te diventa un elemento vitale dentro la tua stessa vita. Non solo conta dentro di te, ma **ti determina**.

Allora se noi guardiamo al **Legame** sotto questa luce, si comprende a come dobbiamo stare molto attenti a come i legami nell'affido familiare si debbano costruire, tagliare o meno, garantire e così via.

Le modalità per tutelare la continuità degli affetti vanno quindi programmate e concordate nell'ambito del progetto di affidamento fra tutti gli interessati: operatori, genitori o parenti del minore, affidatari, eventuale futura famiglia (nuovi affidatari, genitori adottivi, ecc.). Non si può lasciare al caso quello che avviene attorno ai Legami nel progetto di affido.

5 twitter o possiamo chiamarle cinque Suggerimenti

per assicurare il rispetto dei Legami per i tutti i soggetti coinvolti nel progetto di un affidamento familiare.

1° Garantire la Tutela dei legami

La continuità degli affetti va innanzitutto intesa come tutela delle relazioni precedenti all'affidamento, sia innanzitutto nei confronti della famiglia di origine, sia verso altre figure di riferimento. Tale tutela richiede la previsione, nell'ambito del progetto di affidamento, di appositi ed adeguati interventi atti a facilitare e sostenere le diverse relazioni già esistenti, dedicando particolare attenzione, salvo motivati casi di urgenza, ad un avvio attento e graduale dell'inserimento nella famiglia affidataria.

2° Non si può stare senza legami

Ci sono alcune questioni che richiedono una attenzione particolare alla costruzione ed alla cura dei legami. Nel passaggio dalla famiglia di origine alla famiglia affidataria occorre evitare dei "vuoti" nei Legami

a) I neonati per i quali si apre un procedimento giudiziario

E' necessario approfondire il tema dell'affidamento dei bambini piccolissimi, a partire dalle positive esperienze concrete realizzate - in particolare il Comune di Torino e di Genova - raccogliendo ogni opportuna indicazione, sia propositiva che di criticità, per arrivare ad individuare sul piano metodologico i "requisiti di fattibilità" dell'intervento.

Desideriamo ribadire la necessità per ogni neonato di poter stabilire una relazione affettiva stabile con delle figure genitoriali, a partire da quella materna, quale condizione indispensabile per il suo equilibrato sviluppo psicologico,

Ma anche ribadire che l'inserimento dei neonati in comunità educative con operatori turnanti non può essere considerato una risposta accettabile, soprattutto se si protrae per mesi, in quanto, per le sue caratteristiche intrinseche non è in grado di rispondere adeguatamente alle loro esigenze affettive.

b) Bambini disabili e gravemente malati

Desideriamo porre attenzione ai bambini portatori di handicap e malati, affinché anche a loro sia data l'opportunità di vivere all'interno di un contesto familiare dove costruire dei legami affettivi, qualora la loro famiglia sia in difficoltà.

Ci sono neonati con disabilità grave che, dopo la nascita, rimangono in ospedale ben oltre il tempo strettamente necessario per le cure.

Spesso restano in attesa di una famiglia adottiva, nei casi in cui i genitori non abbiano riconosciuto il neonato o sia stato decretato lo stato di adottabilità dello stesso.

Per queste situazioni si constata che spesso i Tribunali per i Minorenni non trovano famiglie disponibili alla loro adozione, mancando tralaltro ancora la Banca dati, prevista dall'art. 40 legge 149/2001.

Spesso il passaggio successivo è un ricovero in strutture a valenza sanitaria con permanenze molto lunghe e da dove difficilmente escono per un successivo collocamento eterofamiliare.

Vogliamo ribadire che per queste situazioni l'affido familiare o l'adozione è possibile, e che le famiglie affidatarie o adottive devono essere particolarmente sostenute. L'esperienza di accoglienza nelle nostre Associazioni dimostra quanto questo sia possibile.

Si rende quindi necessario incentivare gli Enti preposti - Tribunali per i Minorenni, Regioni, Enti locali - a promuovere interventi per superare ogni forma di ricovero in strutture non familiari e per sostenere, anche economicamente, le famiglie disponibili ad accogliere tali minori sia in affido che in adozione dando finalmente concreta attuazione a quanto previsto dall'art. 6, comma 8 della legge n. 184/1983 e s.m.

c) I passaggi nei luoghi neutri.

Non è supportata da studi scientifici e tanto meno dalle esperienze concrete, ed è pertanto non condivisibile, la prassi a volte ancora in uso, nel caso di passaggi da famiglia a famiglia, di inserire provvisoriamente il minore in una comunità in nome di una presunta necessità di un suo "decongestionamento affettivo", come preparazione al suo nuovo inserimento familiare. Sia perché, con le dovute attenzioni, può essere positivamente realizzato il passaggio diretto da una famiglia ad un'altra, sia perché appare fallace ritenere che le comunità residenziali siano dei contesti affettivamente neutri e sia perché da un'esperienza di attaccamento il minore potrà affidarsi con sicurezza ad altri adulti e creare nuovi sani e sicuri legami..

Occorrerà piuttosto ricorrere consapevolmente alle comunità, in quei casi specifici e circostanziati in cui il minore manifesti bisogni tali da richiederne gli specifici interventi. Ogni bambino/a è in grado di far convivere dentro di sé affetti di livello diverso, che si sommano per creare la sua individualità e per farne una persona che vive a suo agio nella società.

3° - Riconoscere i Legami

Vanno tutelati anche gli affetti sorti durante l'affidamento, in particolare tra il minore in affido e la famiglia affidataria. Questa tutela si sostanzia **innanzitutto** nell'evitare interruzioni traumatiche delle relazioni, sia quando si dovesse disporre l'inserimento in un'altra famiglia (affidataria o adottiva), sia quando si decidesse per il rientro nella famiglia d'origine o in quella di parenti. Restando valida l'eccezione per gli allontanamenti improvvisi resi necessari da gravi e comprovati motivi, questi devono essere comunque condivisi e motivati dai giudici e dagli operatori e, ove possibile, con gli affidatari e con l'affidato (secondo modalità definite caso per caso, in relazione anche all'età del minore e alla durata dell'affidamento).

Nell'attuare il cambiamento di situazione si dovrebbe prestare particolare attenzione a definire le specifiche modalità di:

- preparazione affettiva e comunicazione al minore della decisione assunta ponendo particolare cura in funzione dell'età del minore e della sua capacità di discernimento;
- nella chiusura dell'affido, gradualità del passaggio tra gli affidatari e la nuova realtà, con un incremento progressivo dei tempi di lontananza dagli affidatari, nel rispetto delle relazioni instaurate dal bambino;
- mantenimento dei rapporti con gli affidatari, favorendo visite periodiche nel tempo che permettano al minore di elaborare la sua storia e di non dover cancellare gli aspetti positivi che l'hanno costruita.

4° -Prevenire la formazione di incomprensioni o conflitti nella continuità dei legami

Alcune prassi operative possono aiutare nella costruzione dei legami

- Un provvedimento giurisdizionale d'affido il più possibile dettagliato ed esplicito nella regolamentazione delle relazioni nell'affido; che ad esempio indichi le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti del nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore.
- La possibilità per tutti i soggetti coinvolti nel progetto di affido, di ricevere copia del provvedimento - quanto meno in estratto - che dispone l'affido, al fine di evitare che dalla mancata conoscenza di eventuali disposizioni, si possano creare malintesi nei rapporti tra le famiglie di origine ed affidataria,
- Garantire la reale possibilità della famiglia affidataria di essere sentiti dal giudice tutte le volte che questi deve prendere un provvedimento civile che riguarda la persona del minore affidato, può sicuramente tutelare la possibilità della famiglia affidataria di manifestare la situazione reale e quotidiana del bambino ed anche i legami di attaccamento che lui manifesta.

5° -Assicurare la continuità dei legami nel passaggio dall'affido all'adozione

Anche nei casi in cui il minore già collocato in affido venga dichiarato adottabile e quindi collocato in una famiglia adottiva, va tutelata la continuità delle relazioni da lui instaurate con gli affidatari.

Noi riteniamo positivo il testo del Disegno di legge 1209 approvato dalla Commissione Giustizia del Senato, nella parte in cui ribadisce il diritto alla tutela della continuità degli affetti dei minori affidati, in quanto afferma **sia** la possibilità che un minore dichiarato adottabile ai sensi dell'art. 8 della 184/83 possa essere adottato dalla famiglia affidataria, **sia** la possibilità di mantenimento dei rapporti affettivi stabilitisi con la famiglia affidataria, nei casi cui il minore rientri nella sua famiglia di origine o sia adottato da un'altra famiglia.

a) Adozione del minore da parte degli affidatari

Nel caso di adozione del minore da parte della famiglia affidataria ci sembra importante siano rispettate alcune condizioni:

- che il rapporto creatosi tra il minore e gli affidatari sia significativo, stabile, duraturo.
- che gli affidatari siano disponibili ad adottarlo (occorre sostenere il delicato discernimento che gli affidatari sono chiamati a fare, rifuggendo ogni **pressione** che ne condizioni la scelta);
- che gli affidatari siano in possesso dei requisiti per l'adozione.

La pregressa conoscenza della famiglia di origine dell'affidato da parte degli affidatari non dovrebbe essere di ostacolo all'adozione da parte degli stessi affidatari, allorché ricorrano le condizioni sopra citate, e cioè quando i predetti risultino disponibili e idonei all'adozione (salvo che si ravvisi il rischio di interferenze gravemente disturbanti da parte della famiglia di origine sulla vita del minore, tali da rendere preferibile il trasferimento in un'altra famiglia adottiva).

b) Adozione del minore da parte di altra famiglia adottiva

Anche, e forse specialmente, in questo caso – ove cioè sia disposto il collocamento in una diversa famiglia adottiva – è necessario tutelare la continuità degli affetti del minore, se rispondente al suo preminente interesse e nei limiti del rispetto della potestà dei genitori adottivi. Occorre a tal fine realizzare un adeguato lavoro di consapevolizzazione dei genitori adottivi sull'importanza di evitare

brusche interruzioni delle relazioni che fanno parte della vita del loro bambino/a, interruzioni inevitabilmente vissute come traumatici abbandoni.

Tutte le persone coinvolte nel passaggio dall'affido all'adozione (minore, genitori affidatari, figli degli affidatari) vanno sostenute con specifiche attenzioni, sia nella fase di definizione della disponibilità all'adozione, sia durante le successive tappe del percorso. A tal fine il servizio sociale titolare e l'associazione eventualmente indicata dagli affidatari dovrebbero concordare specifici percorsi di preparazione e supporto riconoscendo all'associazione, se richiesto dagli affidatari, di poterli accompagnare in tutte le fasi del progetto anche nei rapporti con il tribunale per i minorenni.

Quanto sopra, va applicato anche in merito alla salvaguardia dei rapporti affettivi e relazionali sviluppati dai minori durante il periodo di affidamento ad una Comunità, specie se gestite da una coppia genitoriale residente.

In conclusione sentiamo davvero di ringraziare l'Associazione nazionale dei Magistrati per i minorenni per aver posto attenzione a questo tema del Legame ed auspichiamo che la collaborazione che si è avviata in questi anni tra il Tavolo Affidi, il Direttivo dell'Associazione dei Magistrati ed il Coordinamento Nazionale dei Servizi affidi, si possa fare ancora più fattiva e concreta.

Davvero crediamo, anche se può apparire un pò scontato, che l'interesse del minore e dei suoi legami affettivi sia un tema che stà a cuore a tutti noi.

15 novembre 2014

LE ASSOCIAZIONI E RETI DI FAMIGLIE AFFIDATARIE ADERENTI AL TAVOLO

Ai.Bi. (*Associazione Amici dei Bambini*), **ANFAA** (*Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie*), **Ass. COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII**, **Ass. FAMIGLIE PER L'ACCOGLIENZA**, **CAM** (*Centro Ausiliario per i problemi minorili – Milano*), **BATYA** (*Associazione per l'Accoglienza, l'Affidamento e l'Adozione*), **CNCA** (*Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza*), **Ass. COMETA**, **COORDINAMENTO AFFIDO ROMA** (*Coordinamento degli Organismi del Privato Sociale iscritti all'albo per l'affido del Comune di Roma*), **COREMI – FVG** (*Coordinamento Regionale Tutela Minori del Friuli Venezia Giulia*), **PROGETTO FAMIGLIA** (*Federazione di enti no-profit per i minori e la famiglia*), **UBI MINOR** (*Coordinamento per la tutela dei diritti dei bambini e dei ragazzi – Toscana*).

Associazioni Osservatrici: **Coord. CARE**, **Ass. NAZIONALE FAMIGLIE NUMEROSE**